

CITTA' DI SOLFERINO



COMUNE DI SOLFERINO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Parte I: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 28.04.2014)

INDICE GENERALE

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC.....	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 3. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	3
ART. 4 – FORME DI SOSTEGNO	3
TITOLO II DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.....	4
ART. 5. DEFINIZIONI	4
ART. 6. PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI	5
ART. 7. SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 8. BASE IMPONIBILE	6
ART. 9. PERIODO D’IMPOSTA.....	6
ART. 10. PIANO FINANZIARIO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	6
ART. 11. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	6
ART. 12. DETRAZIONI	7
ART. 13. RIDUZIONI	7
ART. 14. FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI E DELLE RIDUZIONI	8
ART. 15. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	8
ART. 16. VERSAMENTI.....	9
ART. 17. POTERI DEL COMUNE	9
ART. 18. ACCERTAMENTO	10
ART. 19. INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO	10
ART. 20. SANZIONI	10
ART. 21. INTERESSI DI MORA.....	11
ART. 22. CONGUAGLI E RIMBORSI.....	11
ART. 23. SOMME DI MODESTO AMMONTARE	11
ART. 24. CONTENZIOSO	11
ART. 25. DIPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che comprende il solo tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, giacché il Comune ha attivato, in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI), il Corrispettivo per la gestione dei rifiuti, di natura non tributaria e disciplinato da apposito regolamento.

3. L'imposta municipale propria (IMU) e il corrispettivo in luogo della TARI sono disciplinati da appositi regolamenti comunali, ai quali si rinvia.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza.

2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a IUC, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

ART. 3. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data sono soppressi i previgenti prelievi sui rifiuti urbani e assimilabili.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia e tributaria e di rifiuti.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 4 – FORME DI SOSTEGNO

1. Il Consiglio Comunale può istituire forme di sostegno ed aiuto, anche in considerazione della recente modifica ai sistemi di calcolo dell'ISEE approvata dal Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2013, tramite una specifica regolamentazione comunale, con visione integrata su tutte le

materie e con gestione e risorse adeguate assegnate all'assessorato di riferimento per le politiche sociali, per meglio fronteggiare le situazioni di difficoltà espresse dal territorio comunale.

2. Alle agevolazioni stabilite ai sensi del comma precedente deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

3. Chi può fruire di dette agevolazioni deve presentare formale richiesta al Comune entro il mese stabilito nella deliberazione consiliare e per ciascun anno a pena di decadenza.

4. Con delibera della Giunta Comunale sono approvati, in conformità agli indirizzi e ai limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette agevolazioni e la relativa entità. Qualora l'importo complessivo delle agevolazioni superi i limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, esse sono ridotte della medesima misura percentuale atta a rientrare in detti limiti.

5. Le agevolazioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme eventualmente già versate, senza la corresponsione di interessi.

TITOLO II DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ART. 5. DEFINIZIONI

1. Per l'applicazione della TASI si intende per:

- **possesso:** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- **detenzione:** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, al Catasto Edilizio Urbano, compresi i fabbricati rurali, i fabbricati strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- **abitazione principale:** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente come definita ai fini dell'IMU, comprese le fattispecie ad essa assimilate sempre ai fini IMU dalla legge o dallo specifico regolamento comunale; qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi del territorio comunale, il regime previsto per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica a un solo immobile;
- **pertinenze dell'abitazione principale:** le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), per non più di un'unità per ciascuna delle indicate categorie catastali, stabilmente adibite a pertinenza dell'unità adibita ad abitazione principale, anche se con questa unitamente iscritte in catasto; alle pertinenze si applica, salvo non sia diversamente disposto, il regime tributario previsto per l'abitazione principale;
- **area edificabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; l'area è considerata fabbricabile anche se vi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- **area scoperta:** l'immobile adibito ad attività economica non occupato da edifici e non costituente area fabbricabile o terreno agricolo;

- **terreno agricolo:** il terreno effettivamente adibito all'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

2. Il fabbricato è soggetto a TASI dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici e telematici non relativi alle attività di cantiere.

3. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio Tecnico Comunale attesta se un immobile ubicato nel territorio comunale è edificabile in base alle risultanze agli atti presso l'ufficio.

ART. 6. PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI

1. Il presupposto della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

- a) fabbricati, comprese le abitazioni principali come definite ai fini IMU;
- b) aree scoperte;
- c) aree edificabili.

2. Sono esclusi dalla TASI:

- a) i terreni agricoli purché non costituenti aree edificabili;
- b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali imponibili, non operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 e all'art. 1117 bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e gli altri immobili per i quali non è determinata la base imponibile.

ART. 7. SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta dai possessori e dai detentori a qualsiasi titolo degli immobili indicati al precedente articolo 6.

2. Nel caso di pluralità di possessori la TASI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori in solido e il tributo relativo all'immobile è pari alla somma delle porzioni d'imposta calcolate con riferimento alla situazione dei singoli possessori, in particolare per imponibile, aliquota, detrazioni, riduzioni, quote di possesso e periodi di imposta.

3. Nel caso di immobile detenuto da soggetto che non ne ha il possesso, la TASI relativa all'immobile è computata in relazione alla posizione del possessore, o in caso di pluralità di possessori ai sensi del comma precedente, ed è dovuta dal detentore nella misura del 20% e per la parte restante dal possessore, senza vincolo di solidarietà tra di loro.

4. Nel caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido per la quota loro spettante ai sensi del comma precedente.

5. La TASI è dovuta dal solo possessore nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nell'anno solare.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 e all'art. 1117 bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la quota di tributo a carico del possessore è assolta dai condomini.

7. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, sino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni negli immobili in multiproprietà e nei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo, fermi restando gli obblighi incombenti sui singoli detentori o possessori per i medesimi immobili.

ART. 8. BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta alla metà:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come definiti ai fini dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. n. 42 del 2004.
3. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si cumulano.

ART. 9. PERIODO D'IMPOSTA

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 10. PIANO FINANZIARIO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il Consiglio Comunale individua annualmente i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta per ciascuno di essi e relativamente all'anno di riferimento, e redige un piano finanziario unitario dei costi di gestione e investimento, compresi i costi interni di controllo, pianificazione, sorveglianza, coordinamento, e simili, determinando il grado di copertura previsto attraverso i proventi del tributo.
2. Sono indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione delle scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano.

ART. 11. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote della TASI, differenziandole in ragione della tipologia di immobile e del settore di attività, nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) il gettito non può eccedere i costi complessivi dei servizi indivisibili, come specificati nel relativo Piano finanziario;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre eventuali minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
2. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 e s.m.i., non può essere superiore all'1 per mille.
4. Per l'anno 2104 l'aliquota massima per ogni tipologia di immobili non può eccedere il 2,5 per mille.

5. La deliberazione delle aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

ART. 12. DETRAZIONI

1. La delibera di approvazione delle aliquote, tenendo conto anche del contributo che sarà a tal fine assegnato dallo Stato, stabilisce le seguenti detrazioni di imposta, determinandole eventualmente in misura differenziata in relazione alla situazione reddituale della famiglia anagrafica o all'ammontare della rendita catastale; per l'anno 2014 le detrazioni possibili sono di euro 50,00 per ogni abitazione principale e di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, e si applicano:

- a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- b) per i detentori di unità abitative nelle quali essi e il loro nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- c) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;
- e) per le persone del nucleo familiare che abbiano dimora all'estero o siano ricoverati in strutture sanitarie/comunità per più di sei mesi all'anno, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.

2. La detrazione, per la parte spettante al singolo, opera esclusivamente in diminuzione della TASI relativa all'immobile cui si riferisce e non dà luogo a crediti d'imposta rimborsabili o utilizzabili in compensazione per altri immobili o tributi.

3. Nel caso di pluralità di possessori e/o di detentori, la detrazione fruibile da ciascuno è proporzionale alla quota di possesso e/o detenzione.

ART. 13. RIDUZIONI

1. Si applicano le seguenti riduzioni della TASI :

- a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 0%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 0%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 250 giorni per anno solare: 0%;
- d) abitazioni occupate da soggetti che, per più di sei mesi all'anno, risiedono o hanno la dimora all'estero: 0%;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: 0%;
- f) superfici non abitative con una comprovata produzione di rifiuti assimilati agli urbani per unità di superficie imponibile ai fini della TARI (Keff) inferiore alla metà del coefficiente Kd previsto ai fini della TARI: riduzione percentuale pari a $(Kd - 2 \cdot Keff) / Kd$.

2. Nella delibera di approvazione delle aliquote saranno determinate le eventuali riduzioni correlate alla capacità contributiva della famiglia, desunta dal reddito determinato in base all'ISEE.

A tal fine la delibera stabilirà gli eventuali scaglioni di reddito e la corrispondente misura della riduzione.

ART. 14. FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI E DELLE RIDUZIONI

1. Le detrazioni e le riduzioni di cui gli articoli 12 e 13 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

2. La riduzione prevista per le superfici non abitative a bassa produzione di rifiuti, di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. f) deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni si adotterà quella più favorevole al soggetto passivo.

ART. 15. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo iniziano nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo iniziano nel secondo semestre dell'anno.

3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Il possessore deve indicare l'eventuale soggetto detentore dell'immobile o in caso di pluralità di detentori, almeno uno di essi.

5. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata nei medesimi termini previsti al secondo comma, con riferimento alla data in cui si verifica la modificazione.

6. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

7. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:

- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
- b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di

presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 16. VERSAMENTI

1. La TASI è dovuta in due versamenti rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

2. Le scadenze indicate nel comma precedente sono modificabili con la deliberazione di approvazione delle Tariffe. E' in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Qualora sessanta giorni prima dalla scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le aliquote, le detrazioni o le riduzioni per l'anno di competenza, il versamento relativo al primo semestre è effettuato in acconto applicando le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore nell'anno precedente. Per l'anno 2014 e fino alla determinazione delle aliquote l'importo delle rate è determinato in acconto applicando l'aliquota base dell'1 per mille.

4. Il versamento avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d. lgs. 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, nonché altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali. Le predette modalità di pagamento possono essere modificate con la delibera di approvazione delle tariffe ed aliquote.

5. Il Comune ha la facoltà di trasmettere ai Contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indicherà le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, e recherà in allegato la modulistica di pagamento precompilata, assicurando la massima semplificazione e facilitazione per il versamento. Qualora il Comune non disponga di uno o più dati rilevanti per l'applicazione del tributo, il modello dovrà essere completato dal contribuente con i dati e i computi necessari per la determinazione della somma da versare. In ogni caso è da considerarsi come preminente il pagamento in autoliquidazione della Tasi.

6. Nel caso di pluralità di possessori l'invito di pagamento indicherà di regola la quota imputabile al singolo possessore, ferma restando la solidarietà tra compossessori per l'obbligazione tributaria relativa all'immobile. Nel caso di pluralità di detentori l'invito è di regola inviato al solo soggetto a cui è addebitato il Corrispettivo sui rifiuti, ferma restando la solidarietà tra co-detentori per l'obbligazione loro riferibile.

ART. 17. POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, con facoltà anche di nominare funzionari distinti per le componenti in cui si articola.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. I poteri istruttori relativi all'IMU sono disciplinati dalla specifica normativa vigente.

ART. 18. ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 400,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a n°4 rate trimestrali, oltre agli interessi di mora. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 19. INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Il Comune sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nell'invito di pagamento successivo, nonché ulteriormente occorrendo notificando, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 18.

ART. 20. SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 45, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

ART. 21. INTERESSI DI MORA

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 22. CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sull'importo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.

2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella medesima misura prevista per gli interessi di mora, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

ART. 24. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 25. DIPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

3. Per l'anno 2014, con l'invio agli intestatari degli immobili dell'invito al pagamento di cui all'art. 16 punto 6, il Comune alleggerà un apposito questionario che dovrà essere completato con i dati in esso mancanti e quindi restituito all'ufficio tributi del Comune di Solferino per un suo utilizzo in occasione delle rate seguenti.